

- La ricorrente ha inviato i motivi del ricorso tramite il servizio postale il 27 gennaio 2011, ossia, il giorno precedente all'ultimo giorno del termine.
- L'invio è stato consegnato alla parte convenuta il 2 febbraio 2011 essendoci nel mezzo un fine settimana.
- La ricorrente ha agito legittimamente ed entro il termine, pertanto il ricorso dovrebbe essere ammesso.
- Infatti il ricorso è stato proposto entro due mesi, di cui alla 1^a parte dell'articolo 60 del RMC.
- Entro quattro mesi sono stati presentati per iscritto i motivi del ricorso.
- Sono stati presentati tramite invio postale, quindi fuori dall'influenza della ricorrente.
- La «presentazione» cui si riferisce la sentenza impugnata non può in alcun modo essere considerata, con il debito rispetto per le interpretazioni e opinioni differenti, ricevimento da parte della convenuta, a meno che, questo sì, la ricorrente non si attivi nel termine legalmente concessole.
- Orbene, contrariamente all'interpretazione profilata e adottata nella sentenza impugnata, l'articolo 60 del regolamento n. 207/2009 si riferisce, è vero, alla «[presentazione dei motivi] entro quattro mesi», ma ciò non può significare né significa che detti motivi devono essere ricevuti entro tale termine, perché non sempre i documenti si spediscono e si ricevono simultaneamente.
- La parte ricorrente deve, questo sì, adempiere l'obbligo entro il termine, cosa che la ricorrente ha fatto, ma non si può interpretare che è la data di ricevimento che conta, poiché in tal modo si violerebbe il principio di uguaglianza, data la diversità di paesi e dal fatto che i mezzi non siano disponibili o esigibili, essendo alternativi come previsto dal regolamento n. 2868/95.
- Secondo l'interpretazione della ricorrente, entro il termine di quattro mesi, la parte ricorrente ha l'obbligo d'invio o di consegna, tanto più che, previamente, ha comunicato l'intenzione di proporre ricorso, per cui, la presentazione dei motivi non costituisce una novità né un sorpresa.
- La ricorrente considera che la sentenza impugnata ha violato le disposizioni dell'articolo 60 del RMC e le regole 61, 62, 63, 64, 65 e 70 del regolamento n. 2868/95, per aver interamente respinto il ricorso.

(¹) Regolamento del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 18 giugno 2013 — Ilie Nicolae Nicula/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-331/13)

(2013/C 260/40)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Ilie Nicolae Nicula

Convenute: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, degli articoli 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 110 TFUE, nonché il principio della certezza del diritto e il principio di non reformatio in peius, entrambi sanciti nel diritto [dell'Unione] e nella giurisprudenza della Corte di giustizia (¹), possano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa come il decreto legge 9/2013

(¹) Cause C-381/97, Belgocodex, 10/78, Belbouab.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 19 giugno 2013 — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-334/13)

(2013/C 260/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Nordex Food A/S

Convenuto e resistente in cassazione: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel decidere riguardo alla concessione di una restituzione all'esportazione, si debba ritenere che il titolo di esportazione è stato regolarmente presentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (¹), qualora l'ufficio doganale di esportazione abbia accettato la

dichiarazione di esportazione benché non accompagnata dal titolo, abbia autorizzato l'esportatore a integrarlo entro un determinato termine e tale titolo sia successivamente pervenuto a detto ufficio.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, imponga la necessaria presentazione del titolo di esportazione già all'atto del deposito della dichiarazione di esportazione o se sia invece sufficiente che l'esportatore presenti un titolo di esportazione (rilasciatogli prima dell'esportazione) nel corso della procedura di pagamento.
- 3) Se l'esportatore che ha inizialmente presentato documenti doganali falsificati attestanti l'arrivo della merce esportata nel paese di destinazione, possa, con l'effetto di salvaguardare i propri diritti, depositare documenti doganali validi anche dopo la scadenza dei termini previsti nel regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nel caso in cui detta tardiva presentazione non abbia ritardato né impedito lo svolgimento della procedura di pagamento poiché la domanda di restituzione è stata respinta in un primo momento per ragioni diverse dalla mancata presentazione della suddetta prova di arrivo a destinazione e quest'ultima è stata presentata successivamente al riconoscimento della falsità dei suddetti documenti.
- 4) Se i presupposti di applicazione di una sanzione a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, sussistano anche quando, benché la richiesta di restituzione all'esportazione corrisponda a quanto effettivamente dovuto, nel corso della procedura di pagamento l'esportatore abbia inizialmente depositato documenti sulla base dei quali non sarebbe stato possibile concedergli la restituzione all'esportazione.

(¹) Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Scottish Land Court (Regno Unito) il 18 giugno 2013 — Robin John Feakins/The Scottish Ministers

(Causa C-335/13)

(2013/C 260/42)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Scottish Land Court

Parti

Ricorrente: Robin John Feakins

Resistente: The Scottish Ministers

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi di una corretta interpretazione, l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004 (¹) si applichi:
 - a) nel caso in cui un agricoltore soddisfi le condizioni di applicazione di due o più dei seguenti articoli: segnatamente gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 23bis, di detto regolamento e 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3 e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (²) del Consiglio; oppure solo nel caso in cui
 - b) un agricoltore soddisfi le condizioni di applicazione di due o più degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 23bis (omissis) del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione o, separatamente, di due o più degli articoli 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3 e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.
- 2) Nell'eventualità in cui l'articolo 18, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso indicato nella questione 1, lettera a), se siffatto articolo sia invalido interamente o in parte per uno o per entrambi i seguenti motivi adottati dal ricorrente:
 - a) per il fatto che la Commissione, quando ha adottato il regolamento (CE) n. 795/2004, non era competente ad adottare l'articolo 18, paragrafo 2, nel senso innanzi menzionato; o
 - b) per il fatto che la Commissione, quando ha adottato il regolamento (CE) n. 795/2004, non ha motivato l'adozione dell'articolo 18, paragrafo 2.
- 3) Nell'eventualità in cui l'articolo 18, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso indicato nella questione 1, lettera a), e la questione 2 debba essere risolta in senso negativo, se l'articolo 18, paragrafo 2, si applichi nella situazione in cui un agricoltore abbia ricevuto un'approvazione provvisoria di un'assegnazione a partire dalla riserva nazionale, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004, per un'azienda agricola nel 2005, ma siffatta assegnazione non sia stata dichiarata nel modulo del sistema integrato di gestione e di controllo sino al 2007, quando l'agricoltore ne ha preso possesso.

(¹) Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).